

Quesito n. 22)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

Relativamente all'offerta tecnica inerente il "Rating di Legalità", la scrivente sottopone il caso in cui una RTI partecipi alla procedura con la sola impresa capogruppo in possesso del rating e la mandante non in possesso dello stesso (in quanto non rientra nel requisito minimo di fatturato richiesto dall'art.1 co. b del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità).

Preso atto che nella risposta al quesito n. 4, Il Responsabile Unico Del Procedimento dichiara che: "In caso di RTI per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio E), Rating di Legalità, è necessario che tutti gli operatori economici componenti l'RTI, siano in possesso del requisito", chiede se la Lex specialis del disciplinare di gara non sia in violazione delle disposizioni di cui all'art. 95 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56/2017, che recita:

"Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero."

.....”

RISPOSTA

La tenuità del punteggio attribuito al criterio rispetto alla complessiva attribuzione dei punteggi attribuiti alla valutazione dell'offerta tecnica, non è tale da ritenere sproporzionata la richiesta della scrivente stazione appaltante, anche in considerazione del fatto che il fatturato minimo richiesto da ANAC per ottenere il rating di legalità è di due (2) Milioni di Euro, ovvero un fatturato che può essere raggiunto anche da piccole o medie imprese.

È oltremodo evidente che la stessa ANAC, che ha inteso fissare il limite minimo per il rating ad euro due (2) milioni, ha ritenuto che tale limite fosse equo, proporzionato e trasparente.

Modena 09/03/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luca Biancucci

